

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA ASSOCIATI DEL 27/10/2021



1^ Convocazione ore 6,00

2^ Convocazione ore 21,00

Tutti gli associati aventi diritto di partecipazione sono stati registrati previo controllo di green-pass, temperatura e della mascherina indossata. Il locale precedentemente sanificato è stato predisposto con sedute distanti tra loro di 1mt, mettendo all'entrata e in altri punti della sala gel sanificanti.

Associati aventi diritto di voto 39; presenti e deleganti 31; assenti 8.

Validità delle delibere: 50%+1 dei soci intervenuti (Art. 12 dello Statuto)

Validità delle delibere statutarie: 2/3 dei soci iscritti (26) (Art. 14 dello Statuto)

Presenti 23: Baldi Giulio; Boschi Adriana; Cacchiani Daniele; Caprioli Franco; Chioccioli Alessandro; Ciabatti Samuele; Corsini Veronica; De Figlio Leonardo; della Volpe Anna; Ferrini Ernesto; Fourquet Christian; Giangeri Maura; Gori Marco; Guillaro Giovanni; Landi Giada; Magrini Dania; Mancini Filippo; Mancini Aldo; Righi Diego; Simoni Sauro; Sofia Eugenio; Tassini Stefano; Zaffarani Alessandro.

Deleganti 8: Falsetti Antonella; Franci Elisa; Magrini Daniele; Magrini Pasquale; Parigi Andrea; Pianigiani Nicoletta; Provedi Vanessa; Tassini Letizia.

Ordine del giorno:

- 1- Lettura e approvazione del nuovo statuto definitivo della P.A. LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV che si sostituisce alla P.A. Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Castiglion Fibocchi.
- 2- Festa degli associati per la fine dell'anno 2021.
- 3- Varie ed eventuali.

INIZIO ASSEMBLEA ORE 21,30

- 1- Il Presidente prende la parola salutando tutti i presenti ed in particolar modo l'avvocato di Anpas Toscana e la responsabile degli statuti di Anpas Toscana, che si sono prodigati affinché per la data odierna, già prefissata nella passata assemblea, sono riusciti a redigere lo statuto in conformità alle normative del Terzo Settore. Il Presidente ha proiettato il documento a tutti i partecipanti e durante il corso della lettura sono state date anche delucidazioni da parte del Presidente e dell'avvocato affinché sia la terminologia che alcuni concetti fossero ben compresi. Lo Statuto della "P.A. LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV" è formato da 30 (trenta) ARTICOLI, facenti parte di 5 (cinque) TITOLI, riportati in calce in 7 (sette) PAGINE. La validità del documento inizierà dall'approvazione dell'assemblea in essere e verrà inserito come allegato nel registro delle assemblee generali. E' stato descritto nuovamente dal Presidente il logo e ha chiesto a tutti i partecipanti se ci fossero dubbi o domande a riguardo dello Statuto e di qualsiasi altro argomento. Non avendo alcun intervento, il Presidente ha dato inizio alla votazione per palese alzata di mano per l'approvazione dell'intero documento letto e dell' emblema che rappresenterà l'Associazione LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV.

E' stato deliberato per palese alzata di mano con voto unanime: 31 voti a favore

- 2- Fatta comunicazione della votazione, il Presidente ha invitato tutti i partecipanti ad essere presenti alla festa d'inaugurazione della nuova P.A. e dei saluti per il periodo natalizio che seguirà con una cena (s.c.) il 26 Novembre 2021 presso il ristorante le 4 Lire con un menu pizza e alla quota da pagare per la cena, potrà aggiungersi un'ulteriore cifra a libera scelta, da destinare alla P.A.
- 3- Sono stati invitati gli associati che non fanno servizio in modo costante, di riconsegnare la divisa e tutti gli accessori e chiavi di appartenenza all'Associazione.

FINE ASSEMBLEA ORE 23,00.

Il presente verbale verrà incollato nel registro verbali delle assemblee, firmato in calce dai presenti e vidimato a lato dal Presidente

Il Presidente
Leonardo De Figlio

Il Vice Presidente
Alessandro Zaffarani

Il Segretario/Tesoriere
Filippo Mancini

Responsabile Servizi
Giovanni Guillaro

Responsabile Volontari
Samuele Ciabatti

STATUTO

“LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV”

STATUTO

TITOLO I – PROFILI GENERALI

Art.1 – Denominazione, sede ed emblema

- a- E' costituita l'Associazione denominata “P.A. LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV”
- b- Ha sede in Castiglion Fibocchi (AR)
- c- L'emblema è costituito da un cerchio tricolore che racchiude la fenice gialla striata di parti color argilla ad ali aperte tra le quali in azzurro la denominazione “P.A. LA FENICE Castiglion Fibocchi OdV”.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

- a- L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
- b- L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
- c- L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale previste nell'art.3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati attivi (volontari).
- d- L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulle attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- e- L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Attività di interesse generale e diverse

L'Associazione si occupa, prevalentemente nell'interesse della comunità, di:

- a- Organizzare e/o partecipare ad attività di formazione tecnico-sanitaria di qualsiasi genere e natura legate a tutte le attività di ricerca, prevenzione, sicurezza, soccorso e trasporto sia in veste di Protezione Civile che non;
- b- Organizzare e gestire le attività di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- c- Organizzare e gestire gli interventi ed i servizi sociali richiesti da Enti pubblici e privati, altre OdV, S.S.T., Comuni e Protezione Civile;
- d- Organizzare e gestire prestazioni ed interventi socio-sanitari richiesti da Enti pubblici e privati, altre OdV., S.S.T., Comuni, Protezione Civile e altre istituzioni.
- e- Attività di informazione del personale docente, non docente e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sui rischi e comportamenti da adottare in caso di eventi non preannunciabili;
- f- Attività di evacuazione per scuole di ogni ordine e grado e per le comunità in genere;
- g- Collaborazione con Enti Pubblici Territoriali e non per l'elaborazione di piani di Protezione Civile;
- h- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione, dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con promozione ed organizzazione di raduni e manifestazioni, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Art. 4 – Volontario e attività di volontariato

- a- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria nonché con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale.

TOTOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Procedura di ammissione come Associato Contribuente

- a- Possono essere associati contribuenti tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

L'aspirante associato contribuente deve presentarsi di persona munito di documento valido e C.F., prendere atto dello statuto associativo, compilare l'apposita domanda e versare la quota di iscrizione stabilita dal C.D. il quale si esprimerà entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione. In caso di accoglimento, l'associato verrà iscritto nel libro degli associati contribuenti con validità dalla data di delibera al 31 Dicembre dello stesso anno. Se la domanda sarà invece rigettata, la somma corrisposta verrà restituita allo scrivente motivandone la ragione ad inappellabile giudizio.

Il rinnovo di associato contribuente potrà essere effettuato dal 15 Dicembre dell'anno in corso, al 15 Gennaio dell'anno successivo, dopo tale data l'associato sarà considerato escluso per morosità.

Art. 6 – Procedura di ammissione come Associato Attivo (Volontario)

- a- Possono diventare associati attivi (volontari), tutti quegli associati che si impegnano in modo continuo e non sporadico od occasionale, a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Possono iscriversi come associati attivi tutti coloro che hanno i requisiti dettati dallo statuto, hanno compiuto i 18 anni di età e abbiano portato tutti i documenti richiesti nella domanda di iscrizione.
 - b- L'associato attivo potrà partecipare a corsi di formazione, attività operative ed altro, previa autorizzazione del C.D.
- L'associato attivo dovrà corrispondere la quota d'iscrizione e quella di rinnovo prevista dal C.D.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

- a- Gli associati hanno diritto a:
 - partecipare e votare alle assemblee ordinarie e straordinarie degli associati;
 - approvare il bilancio annuale;
 - eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezioni.
- b- Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare e far rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - essere in regola con il pagamento della quota associativa;
 - non compiere atti o tenere condotte che danneggino gli interessi dell'Associazione, la sua immagine o rechino in qualsiasi forma danno ad altri associati;
 - impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- c- I soli volontari potranno proporre attività, progetti e qualsiasi altra attività al fine di migliorare ed evolvere l'Associazione.
- d- Gli associati che non svolgono attività di volontariato possono ricoprire la sola carica di amministratore "responsabile dei servizi". Resta pertanto inteso che ai volontari sono riservate le altre 4 cariche del consiglio.
- e- Il mancato rispetto dello statuto, del regolamento, l'omesso versamento di quote o contributi straordinari, la tenuta di condotte lesive dell'associazione e, in ogni caso, qualsiasi comportamento contrario ai principi e alle finalità dell'associazione autorizzano il Presidente a disporre di un periodo di sospensione dell'associato fino ad un massimo di tre mesi convocando entro 5 giorni lavorativi il C.D. per la ratifica del provvedimento, che verrà comunque comunicato all'associato per raccomandata a.r. oppure per posta certificata. Della questione potranno essere investiti i Proibiviri indicando motivazioni e giustificazioni entro e non oltre quindici giorni dall'emissione del provvedimento disciplinare. La decisione finale sarà insindacabile fatto salvo la giustizia ordinaria.

Art. 8 – Assicurazione obbligatoria

L'Associazione assicura gli associati attivi (volontari) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Incompatibilità e condizioni

Non possono essere associati contribuenti coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere associati contribuenti coloro che non ottengono la maggioranza del consenso del consiglio direttivo.

Non possono essere associati contribuenti coloro che intrattengono rapporti di lavoro con l'Associazione sotto qualsiasi forma.

Non possono essere eletti ad alcuna carica associativa, gli associati contribuenti che rivestono cariche politiche o hanno incarichi in partiti o movimenti politici.

Non può essere eletto a qualsiasi carica associativa più di un associato attivo che abbia con un altro candidato legami di parentela o affinità fino al 4° grado o congiunto o compagni more uxorio.

Art. 10 – Provvedimenti disciplinari all'associato

L'associato a seguito di provvedimenti disciplinari può incorrere:

a- : RICHIAMO VERBALE;

b- : RICHIAMO SCRITTO;

c- : SOSPENSIONE DA 1 MESE A 6 MESI;

d- : RADIAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE.

L'applicazione della sanzione sarà parametrata alla gravità della violazione dei doveri secondo la valutazione del Consiglio direttivo chiamato ad applicarla.

Resta inteso che la recidiva aumenta la gravità della condotta punibile.

e- La qualità di associato può essere persa, oltre che per radiazione, per: morosità, decadenza, recesso.

TITOLO III – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 11 – Entrate

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri Associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, se non le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni dettati dal C.D. Non sono comunque ammessi rimborsi forfettari.

L'Associazione può organizzare e/o partecipare a progetti realizzati dalla medesima o proposti da terzi per i quali sono previsti finanziamenti di varia natura.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a- dalle quote degli associati e/o loro contributi straordinari;

b- da contributi privati;

c- da rimborsi derivanti da convenzioni;

d- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

f- da rendite patrimoniali e finanziarie;

g- da attività di raccolta fondi;

h- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i- da vendite di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

j- da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (Art. 84 D.lgs 117);

k- da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità secondarie e strumentali;

m- da proventi derivanti da attività diverse.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo che precede, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 13 – Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di Gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, ed illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti documenti contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore, se nominato, e ad ogni altra relazione prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Rimarrà comunque in essere la lettura dello stesso durante l'assemblea ordinaria degli Associati prevista durante l'anno.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a- l'Assemblea degli associati;
- b- Presidente;
- c- Il Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vice-Presidente, **Segretario/Tesoriere**, Responsabile dei servizi, Responsabile degli associati attivi (volontari);
- d- Revisore, che opera anche quale organo di controllo interno, nella ipotesi in cui la nomina sia imposta dal superamento dei limiti previsti dalla normativa sul terzo settore, scelto anche fra i non associati;
- e- Revisore Legale, nella ipotesi in cui la nomina sia imposta dal superamento dei limiti previsti dalla normativa sul terzo settore, scelto anche fra i non associati;
- f- Il Collegio dei Probiviri formato da tre membri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

A nessuna carica può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Al Revisore, se nominato fra i professionisti abilitati potrà essere riconosciuto l'onorario.

Art. 15 – Assemblea

- a- L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria. E' costituita dai soli associati contribuenti e attivi (volontari) in regola con il pagamento delle quote e le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti a rispettarle.
- b- L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso scritto, anche attraverso ausili telematici, unitamente a manifesto da affiggere nella sede sociale e negli appositi spazi all'interno del Comune di appartenenza dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
- c- In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.
- d- Ciascun associato, sia contribuente che attivo con diritto di voto presente all'Assemblea esprime un solo voto, e può avere la delega di un solo altro associato che abbia sempre diritto di voto.
- e- Ciascun associato in regola può farsi rappresentare da un altro associato in regola, previa delega firmata e scritta anche in calce la quale indica: cognome, nome, luogo e data di nascita, fotocopia del documento del delegante ed estremi del documento valido del delegato.

Art. 16 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. E' prevista la facoltà di approvare il bilancio, eccezionalmente, con differimento entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce anche su richiesta di almeno 1/10 (10%) degli associati contribuenti in regola alla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo (cinque).

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

L'Assemblea ordinaria:

- a- Approva il bilancio consuntivo;
- b- Approva le linee programmatiche dell'Associazione;
- c- Verifica e rende noti i candidati che desiderano essere eletti agli organi sociali, e delibera le apposite modalità delle votazioni;
- d- Delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti e non del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS.

Art. 17– Assemblea straordinaria

- a- L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (10%) degli associati contribuenti in regola alla data della richiesta.
- b- L'Assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche dello statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (33,3%) degli aventi diritto al voto.
- c- L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo prima di due ore dalla prima.
- d- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale e a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (75%) degli associati presenti con diritto di voto.
- e- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (75%) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

- f- Delibera le modifiche statutarie;
- g- Delibera sulla variazione della sede legale;
- h- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i- Delibera sulla devoluzione del patrimonio;
- j- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

Art. 18 – Consiglio Direttivo

- a- Il consiglio direttivo è composto da cinque associati compreso il presidente.
- b- Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- c- Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario/tesoriere, il responsabile dei servizi e il responsabile degli associati attivi.
- d- Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e comunque almeno una volta al mese.
- e- Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, possibilmente una settimana prima della data stabilita; salva la possibilità di convocazione con poco preavviso in presenza di particolari motivi di urgenza.
- f- Delle riunioni del consiglio direttivo, indipendentemente dal tipo di incontro (in presenza oppure in video conferenza), verrà redatto il verbale a cura del segretario, da trascrivere e **vidimare** in apposito libro.
- g- Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.
- h- Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati attivi ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni.

- j- Il Revisore legale è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- j- Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
- k- Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Quorum costitutivi e voto

- a- Le riunioni del consiglio sono valide con la maggioranza (50%+1) dei componenti (3 su 5).
- b- Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.
- c- Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ipotesi di parità il voto verrà riproposto fino a tre volte, dopodiché la delibera si considera respinta.

Art. 20 – Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a- Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b- Attua le delibere dell'Assemblee;
- c- Delibera la stipula dei contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d- Redige e approva il Regolamento generale e le sue modifiche;
- e- Delibera le quote di iscrizione e rinnovo degli associati contribuenti e degli associati attivi (volontari) nonché i contributi straordinari;
- f- Delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- g- Adotta i provvedimenti disciplinari a carico di qualsiasi associato;
- h- Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i- Accetta eventuali lasciti e donazioni;
- j- Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Art. 21 – Decadenza del consiglio direttivo e degli organi

- a- La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.
- b- Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 22 – Presidente

- a- Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi enominare avvocati nelle liti attive e passive.
- b- Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
- c- Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Nell'ipotesi in cui la delega sia prevista per un periodo prolungato vi è l'obbligo di comunicare il relativo potere di rappresentanza al RUNTS.

Art. 23 – Revisore

- a- L'Associazione può dotarsi di un Revisore.
- b- Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.
- c- Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione con l'ausilio del segretario/tesoriere. Verifica inoltre i bilanci predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed a condizione che soddisfi i requisiti di legge:

- 1- il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- 2- la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- 3- la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- 4- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- 5- il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- 6- l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

- 7- la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.
- d- Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.
- e- Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati attivi (volontari) in regola con i pagamenti e mai incorsi in sanzioni disciplinari; sono eletti durante l'assemblea e la loro carica dura quattro anni. I componenti sono rieleggibili sempre se esistono le condizioni descritte prima.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 25 – Competenze

1. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili, salvo il ricorso alla giustizia ordinaria.
4. Propone meriti e riconoscimenti agli Associati che si sono particolarmente distinti in attività o azioni di particolare rilievo.
5. Le proposte di intervento disciplinare nei confronti degli associati, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri e viceversa.

Art. 26 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

a- Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b- Il libro degli associati;

c- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, del revisore e del Collegio dei Probiviri.

Gli associati in regola con i pagamenti, hanno diritto di esaminare, previa motivazione, i libri sociali esenti da dati personali sensibili, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascerà il consenso entro 30 giorni successivi dalla presentazione dell'istanza.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 27 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi a criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 28 – Regolamenti

Il regolamento generale:

- a- Stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b- Individua le modalità di informazione agli Associati delle attività associative;
- c- Determina le competenze del segretario/tesoriere, del responsabile dei servizi, del responsabile degli associati attivi;
- d- Regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Art. 29– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Toscana, se avente natura di ODV.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. E quelle del regolamento generale adottato dall'associazione.

Castiglion Fibocchi, 27 Ottobre 2021

Il Presidente
Leonardo De Fazio

Il Vice Presidente
Alessandro Zaffarani

Il Segretario
Filippo Mancini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrazione: 18/11/2021

N. 2370 Vol. _____

Firma LICENTE



DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA

Si attesta che la **P.A. LA FENICE CASTIGLION FIBOCCHI ODV**, codice fiscale 92084070512, ID associativo 1352, con sede a Castiglione Fibocchi (AR), in via G. Giangeri, 1/c è aderente ad ANPAS - ODV, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze con sede in Firenze, Via Pio Fedi 46-48, codice fiscale 01435670482, **rete associativa nazionale** di cui all'art. 41 comma 2 del Dlgs.117/17 Codice del Terzo Settore.

Firenze, 10 gennaio 2022

Il Presidente nazionale ANPAS
Fabrizio Ernesto Pregliasco